

en qui ils ont eu une confiance illimitée, sans bornes. Voilà les principes qu'on voudrait nous faire adopter; quant à moi je les repousse énergiquement.

Oui, messieurs, c'est au Gouvernement seul que ces malheureux s'en prendront, se voyant réduits à la misère par leur foi aveugle et sans bornes. Je ne sais si je me fais illusion dans toutes ces difficultés, mais je ne comprends pas comment, lorsqu'on a laissé prendre des inscriptions sur une place pour une valeur donnée, on puisse maintenant se borner à rembourser la seule patente, à un prix bien inférieur à ces mêmes inscriptions; ni comment, avec cet esprit de justice qui ne doit jamais nous abandonner, on élève des distinctions, véritables subtilités légales, dont le but est d'échapper au paiement intégral d'une dette que l'on ne peut contester.

Et puisque monsieur le rapporteur désire connaître les dates des décrets que j'ai cités, je vais les lui lire. Les conclusions sont du 3 de 1853; le décret est du 22 janvier 1853, signé Crettin, premier président, Clert, Guillermet: d'autres conclusions de l'avocat fiscal général sont du 21 mars 1853.

Il s'agissait dans cette espèce de la vente, sans enchères, d'une place échue à des mineurs, et l'on a établi la valeur de la place à 30,000 francs. Or je demande si une place évaluée à 30,000 francs et qu'on avait déjà grevé d'une inscription pour hypothèque dotale, peut être remboursée à 25 mille francs sans faire perdre une partie de la créance hypothéquée? A cela je ne crois pas que l'on puisse répondre.

J'espère que la Chambre voudra prendre cet état de choses en considération, et qu'en approuvant un des amendements qui sont proposés, elle voudra faire un acte qui ne sera pas regardé par les titulaires et les intéressés compromis dans cette suppression comme un véritable acte de spoliation.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti i due emendamenti degli onorevoli Sineo ed Ara.

Leggo l'emendamento del deputato Sineo:

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per un prezzo corrispondente al loro valore effettivo. »

(È rigettato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Ara, così concepito:

« Le piazze di procuratore verranno liquidate mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore medio di esse piazze, desunte dalle vendite che ebbero luogo nel corso di dieci anni, dal primo gennaio 1843 al 31 dicembre 1852. »

(È rigettato.)

Viene ora in discussione l'emendamento proposto dagli onorevoli Miglietti, Cassinis e Astengo, in questi termini:

« Ai possessori delle piazze di procuratore a titolo oneroso sarà pagata una somma corrispondente ai quattro quinti del prezzo, e risultante dal titolo di acquisto, quando questo sia anteriore al 15 del 1857.

« Ai possessori delle piazze di procuratore per causa di successione, o per qualunque altro titolo gratuito, non che a coloro i quali ne fossero divenuti possessori per titolo oneroso, posteriore al 31 dicembre 1856, sarà pagata una somma corrispondente ai quattro quinti del valore medio di esse piazze, desunte dalle vendite che ebbero luogo nel corso di venti anni, dal 1° gennaio 1857 al 1° gennaio 1857. »

Questo emendamento sarebbe proposto in surrogazione della prima parte dell'articolo 2.

La parola spetta all'onorevole Cassinis per svilupparlo.

**SCIALOJA**, commissario regio. Domando la parola.

Siccome mi proporrei di sottomettere alla Camera un emendamento che si scosterebbe dal progetto della Commis-

sione anche più di quello proposto dagli onorevoli Miglietti, Cassinis e Astengo, così, se i signori proponenti lo permettono, amerei di prendere la parola sul loro emendamento, inquantochè motiverei così quello che sarei per sottoporre alla Camera.

Può darsi che i tre onorevoli proponenti vi aderiscano ed allora sarebbe di molto abbreviata la discussione. (*Segni di adesione*)

Signori, la prima parte dell'emendamento, di cui avete udito la lettura propone tre modificazioni al progetto della Commissione: cioè accresce la misura dell'indennità elevandola da tre quinti a quattro; varia la base della valutazione (e qui prego la Camera di prestare attenzione a queste distinzioni, le quali è vero sono noiose, ma hanno grande importanza nei loro risultamenti finanziari), varia, io diceva la base della valutazione, perchè alla media desunta da un ventennio sostituisce i prezzi effettivi di acquisto dei presenti possessori di piazze; in terzo luogo varia il metodo di distribuzione dell'indennità, perciocchè, invece di attribuire a ciascuno le tre quinte parti della media, attribuisce invece ad ogni possessore di piazze le tre quinte parti del prezzo che egli individualmente ha sborsato.

Di queste tre modificazioni che si contengono nella prima parte dell'emendamento, dichiaro, a nome del Governo, che accetto la seconda, cioè a dire quella che varia la base della valutazione. Mi duole poi che sono costretto a pregare la Camera a voler respingere la terza modificazione, quella, cioè, che varia il metodo della distribuzione dell'indennità.

Quest'ultima, come vi accorgete, non interessa le finanze, perciocchè una volta adottata per base di valutazione la somma dei prezzi effettivi o che si pigli la media e si diano di questa media a ciascuno o che si diano i tre quinti dei prezzi individualmente distinti gli uni dagli altri, la cosa per le finanze torna allo stesso. Ma io mi opporrò a questa modificazione per ragioni generali di equità e di giustizia.

Quanto alla prima modificazione, quella, cioè, che riflette l'aumento dei tre quinti a quattro, comprenderà facilmente la Camera come il Governo non può manifestare il suo pensiero se prima non si è o approvata o respinta la base della valutazione. Infatti la frazione tre o quattro quinti avrà maggiore o minore valore secondo che si riferirà ad un'unità, il cui valore debb'essere determinato secondo le basi diverse che la Camera preferirà per la valutazione delle piazze. Io quindi, per ora, intratterrò la Camera unicamente intorno alle due modificazioni a cui accennava precedentemente.

Ho detto che il Governo accetta la base di valutazione dei proponenti, perchè questa sostituisce i prezzi effettivi alla media d'un ventennio, scelto presso a poco ad arbitrio; ed i prezzi effettivi li preferisce, non perchè egli creda che l'indennità che vi si fonda abbia nulla di comune col prezzo di espropriazione; no, signori, ma perchè esso medesimo proponendo al Parlamento la legge di riscatto, aveva osservato che, rispetto ai causidici, era pur debito d'equità il portare l'indennità ad una misura assai più alta di quella proposta per i possessori di altre piazze; e ciò perchè il prezzo corrente delle piazze dei causidici era in effetto salito ad una misura di gran lunga maggiore della finanza primitiva. Tenendo dunque ragione dei prezzi effettivi, la base della valutazione diventa più reale; siamo più nei termini della verità.

Si dirà: è strana cosa ammettere come base della valutazione i prezzi effettivi e respingere come metodo di distribuzione i prezzi sborsati da ciascun possessore di piazze. Così pare a prima giunta, o signori, ma vi dimostrerò che in realtà non è così. Quanto alla distribuzione, sembrami che si